



CITTÀ DI TERAMO

Ordinanza N. 163 del 08/07/2024

OGGETTO: Ordinanza - divieto di somministrazione, di vendita e di utilizzo di contenitori in vetro e/o lattine in occasione della manifestazione 51a edizione della Coppa Interamnia denominata "51^ Interamnia World Cup- Memorial Giorgio Binchi" 08-14/07/2024.

IL SINDACO

PREMESSO che nel periodo 08-14 luglio 2024 è previsto lo svolgimento della manifestazione 51^edizione della Coppa Interamnia, denominata "51^ edizione Interamnia World Cup- Memorial Giorgio Binchi", durante la quale sono previsti, oltre alle gare sportive del torneo, eventi di pubblico spettacolo quali, la parata inaugurale in data 8.7.2024 e le premiazioni finali il 14.7.2024;

RICHIAMATA la riunione del tavolo tecnico presso la Questura di Teramo in data 06/07/2024, con cui è stata comunicata la necessità di emettere apposita ordinanza di divieto di somministrazione e/o vendita o comunque di utilizzo di contenitori di vetro e/o lattine nelle aree pubbliche di tutto il centro storico in occasione della manifestazione in oggetto, per motivi di ordine e sicurezza pubblica;

RITENUTO opportuno, quindi, per motivi di sicurezza pubblica, prevedere – come nelle passate edizioni – il divieto, da lunedì 08 luglio 2024 a domenica 14 luglio 2024, dalle ore 19.00 di ciascun giorno fino alle ore 03.00 del giorno successivo, per tutti i pubblici esercizi presenti nel centro storico di Teramo – come da Piano Regolatore Generale – di somministrare e/o introdurre e/o vendere nelle aree pubbliche ovvero aperte al pubblico di tutto il centro storico bevande e/o alimenti in contenitori di vetro e/o lattine; la somministrazione deve avvenire esclusivamente in bicchieri di carta o plastica; inoltre, l'introduzione di bottiglie di plastica nell'area della manifestazione è consentita esclusivamente senza il relativo tappo di chiusura;

ATTESO che i divieti di cui sopra riguardano tutti gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e/o bevande, gli operatori degli esercizi di vicinato, gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande ubicati nel centro storico di Teramo, come da Piano Regolatore Generale;

VISTO l'art. 54 del Decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO l'art. 9 del regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

ORDINA

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, quanto segue:

1. da lunedì 08 luglio 2024 a domenica 14 luglio 2024, dalle ore 19.00 di ciascun giorno fino alle ore 03.00 del giorno successivo, è fatto divieto per tutti i pubblici esercizi presenti nel centro storico di Teramo – come da Piano Regolatore Generale – di somministrare e/o introdurre e/o vendere nelle aree pubbliche ovvero aperte al pubblico bevande e/o alimenti in contenitori di vetro e/o lattine; la somministrazione o vendita può avvenire esclusivamente in bicchieri di carta o plastica;

2. da lunedì 08 luglio 2024 a domenica 14 luglio 2024, dalle ore 19.00 di ciascun giorno fino alle ore 03.00 del giorno successivo, l'introduzione di bottiglie di plastica nell'area della manifestazione è consentita esclusivamente senza il relativo tappo di chiusura;

3. i divieti di cui sopra riguardano tutti gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e/o bevande, gli operatori degli esercizi di vicinato, gli esercenti la vendita al dettaglio su area pubblica, i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande ubicati nel centro storico di Teramo, come da Piano Regolatore Generale;

AVVERTE CHE

L'inottemperanza alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689;

DISPONE CHE

- La presente ordinanza è immediatamente eseguibile;
- La presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto, al Questore, al Comando dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Comando di Polizia Municipale per la verifica della sua esatta osservanza.

DISPONE ALTRESÌ

- Che la presente ordinanza venga pubblicata sull'Albo Pretorio online del Comune di Teramo per quindici giorni consecutivi, nonché sul sito istituzionale dell'Ente;
- Che della presente ordinanza venga data massima diffusione attraverso gli organi di informazione al pubblico.

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Aquila nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, oppure in via

alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data.

Dalla sede civica,

IL SINDACO
DOTT. GIANGUIDO D'ALBERTO

Sul presente provvedimento si esprime, ai sensi dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000, parere di regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

F.to Il Dirigente dell'Area V
Dott. Fulvio Cupaiolo

Teramo, li 08/07/2024